



Via Leopoldo Serra, 31  
00153 Roma  
Tel. 06/585441  
Fax 06/58544339/371



Via Adelaide Bono Cairoli, 68  
00145 Roma  
Tel. 06/440071  
Fax 06/44007512



Via di San Crescenziano, 25  
00199 Roma  
Tel. 06/865081  
Fax 06/86508235

---

Roma, 1 giugno 2023

Alla Conferenza delle Regioni e Province autonome  
  
c. a. del Coordinatore del tavolo tecnico  
interregionale della Commissione  
Salute

Oggetto: Rif. Vs. nota prot. 182358/6000 del 03 aprile 2023 ad oggetto *“Incontro relativo alla revisione del profilo di OSS, con riferimento agli Accordi Stato Regioni del 22/02/2001 e 16/01/2003 per la disciplina della formazione complementare in assistenza sanitaria della figura professionale dell’OSS”*

Egr. dott. Costa,

in riferimento alla vs. proposta di istituzione di un nuovo profilo “XX”, le inviamo le nostre osservazioni unitarie e i nostri emendamenti, i cui contenuti avevamo comunque già anticipato nel corso dell’ultimo incontro.

Prima di procedere in tal senso, ci preme evidenziare però il timore che, l’attribuzione alla nuova figura di interesse sanitario di competenze fino ad ora svolte dall’infermiere, possa esporre il percorso a procedure di impugnazione.

In particolare, rispetto a quanto contenuto nella proposta, riteniamo che:

- nell’ambito delle **relazioni con le altre professioni**, sia per l’OSS che per il nuovo profilo “XX”, si debba considerare il livello relazionale della collaborazione, in luogo del mero supporto;
- l’**accesso ai corsi per il conseguimento del nuovo profilo** debba prevedere percorsi che consentano la valorizzazione del personale già in servizio, non solo quello appartenente alla qualifica di OSS ma anche di quello appartenente a profili che nelle diverse regioni hanno acquisito denominazioni diverse con competenze similari (ATA, OTA, OSA, ecc..), riconoscendo il valore dell’esperienza professionale già acquisita;
- che la **formazione dell’XX** possa essere di competenza non solo delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano ma anche di eventuali istituti superiori di scuola secondaria che dovranno uniformarsi a standard d’insegnamento di pari durata e di uguale

contenuto su tutto il territorio nazionale ed a valenza internazionale.

- sia necessario prevedere dei **requisiti preferenziali per la scelta dei docenti** dei corsi di formazione, che privilegino il possesso di una esperienza specifica nel settore e/o in quello della formazione acquisita negli Enti locali e/o nelle Aziende Sanitarie;
- le **competenze acquisite**, anche nel caso di corsi non portati a termine, vadano comunque certificate;
- vada istituito un **registro nazionale/regionale** relativo ai soggetti che hanno acquisito il titolo;
- l'**aggiornamento obbligatorio** possa essere erogato anche in modalità FAD, i cui contenuti non siano necessariamente ed esclusivamente quelli inerenti agli ambiti operativi di competenza (al pari dei corsi ECM per le professioni sanitarie);
- il percorso formativo debba consentire l'acquisizione di **crediti formativi universitari (CFU)** per l'eventuale accesso ai percorsi universitari delle professioni sanitarie, anche per quanti non completino l'intero percorso, in relazione alle materie eventualmente già oggetto di esami superati;
- che sia previsto il **confronto regionale** con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello Nazionale sulle materie inerenti alla programmazione del fabbisogno di personale e dei corsi di formazione, così come in altri contesti quali quelli di carattere operativo.

Riteniamo inoltre che, nell'ambito dei percorsi di revisione dei profili in questione, si debbano assumere formali impegni affinché:

- l'**inquadramento contrattuale** del nuovo profilo XX nell'ambito del CCNL del comparto Sanità pubblica avvenga nell'Area degli Assistenti con l'attribuzione di uno specifico incarico e contestuale valorizzazione, in sede contrattuale, anche dei trattamenti economici delle professioni sanitarie e socio-sanitarie con le quali XX collabora;
- Un **inquadramento contrattuale coerente** del nuovo profilo XX nel CCNL del comparto Funzioni Locali.
- le Regioni, in fase di **accreditamento di aziende private** che impieghino a qualsiasi titolo lavoratori appartenenti ai due profili, indipendentemente dal CCNL applicato, verifichino l'applicazione di **livelli retributivi non inferiori a quelli applicati nel CCNL del comparto Sanità del pubblico impiego**;
- sia posta all'attenzione del Parlamento e del Governo la necessità, specialmente per il nuovo profilo XX, di **ampliare i beneficiari delle tutele previste dalla Legge n. 24/2017** recante "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie" (cosiddetta legge Gelli), in particolare per quanto riguarda la limitazione del risarcimento del danno di cui all'art. 9 della norma;
- i **costi sostenuti per l'organizzazione dei corsi di formazione** (docenti, tutor, direttore del corso, ecc) non gravino sui fondi contrattuali del SSR;
- I **costi dei corsi di formazione per la riqualificazione degli OSS** non siano posti a carico dei lavoratori;
- siano definiti a livello nazionale i **criteri di composizione delle dotazioni organiche relative al numero di nuovi profili XX** (oltre che di OSS) **rispetto alle altre figure professionali sanitarie** e che a livello regionale, con DGR, siano previste le esatte porzioni.

Dopo la definitiva approvazione dell'Accordo, al fine di poterne dare immediata applicazione, è necessario che gli impegni formali di cui sopra – vedi inquadramento contrattuale e attribuzione incarico – siano tempestivamente recepiti nei relativi CCNL.

Relativamente alla proposta di revisione del profilo di OSS, ci riserviamo di inviare, a stretto giro, nostre osservazioni ed emendamenti.

FP CGIL  
Michele Vannini

CISL FP  
Roberto Chierchia

UIL FPL  
Fulvia Murru

